

## Condizioni D'acquisto Del Gruppo Koenig & Bauer

### 1. Informazioni generali, diritto applicabile

Per qualsiasi ordine e contratto stipulato dal committente e per qualsiasi altro rapporto legale tra fornitore e committente hanno validità esclusiva le seguenti condizioni d'acquisto. Qualsiasi modifica o condizione divergente di vendita del fornitore è valida unicamente qualora il committente abbia espressamente approvato per iscritto la sua validità. L'accettazione di forniture e/o prestazioni o il loro pagamento non comporta l'approvazione delle condizioni di vendita del fornitore. Gli accordi orali sono vincolanti per il committente solo qualora confermati per iscritto. Le presenti condizioni d'acquisto sono valide anche per ogni futura operazione con il committente.

Ad integrazione delle seguenti condizioni commerciali, sono valide le norme di legge della Repubblica Federale Tedesca. Tali norme sono valide anche per rapporti legali con fornitori esteri. Si esclude l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni.

### 2. Ordine e conferma d'ordine

2.1 Ordini, contratti e ordini di consegna nonché la loro modifica e integrazione sono validi unicamente se concordati in forma scritta. Gli ordini, gli ordini di consegna e le loro modifiche e integrazioni possono essere effettuati anche per via telematica o su supporti dati leggibili meccanicamente.

2.2 Il committente può revocare l'ordine entro due settimane, anche qualora il fornitore lo abbia già accettato.

2.3 Qualora la conferma d'ordine sia differente dall'ordine, il committente è vincolato unicamente qualora abbia approvato per iscritto la differenza.

2.4 Il fornitore consegna un oggetto contrattuale completo che comprende tutti i pezzi necessari all'utilizzo regolare dell'oggetto contrattuale nel rispetto dei dati garantiti, anche qualora singoli particolari dell'oggetto contrattuale necessari a tale scopo non siano elencati espressamente.

### 3. Tempi di consegna

3.1 Ai fini della puntualità delle forniture è determinate il ricevimento presso il luogo di consegna indicato dal committente e, in caso di forniture con installazione o montaggio e di prestazioni, il loro collaudo.

3.2 In caso di manifesto ritardo di una fornitura o prestazione, il fornitore dovrà informare immediatamente per iscritto il committente indicando i motivi e la durata prevista del ritardo. Il fornitore può appellarsi a cause di un ritardo di cui non si ritiene responsabile solo qualora abbia assolto al proprio obbligo di segnalazione del ritardo.

3.3 Qualora le scadenze concordate non siano rispettate, il committente ha il diritto, fatti salvi ulteriori diritti di legge, a richiedere il risarcimento di tutti i costi supplementari e danni insorti a causa delle forniture o prestazioni ritardate. A propria scelta, il committente può rescindere il contratto una volta trascorsa senza esito una proroga adeguata concessa, ad acquistare da terzi un prodotto / prestazione sostitutiva e a richiedere il risarcimento danni per mancato adempimento.

3.4 L'accettazione della fornitura o prestazione ritardata non comporta alcuna rinuncia al diritto di risarcimento.

3.5 I diritti di cui sopra spettano al committente anche qualora i termini di consegna siano stato definiti dal fornitore "non vincolanti" o simili.

# KOENIG & BAUER

3.6 In caso di impedimento del fornitore a consegnare l'oggetto del contratto per più lungo termine, di apertura di procedimento d'insolvenza, di rifiuto dell'apertura di un tale procedimento per mancanza di massa o di avvio di procedimento analogo sul patrimonio del fornitore, il committente ha il diritto di recedere dal contratto per la sua parte non ancora adempiuta.

## **4. Qualità della fornitura, marchio CE / Norme di sicurezza**

4.1 Tutti i prodotti consegnati dal fornitore devono essere conformi alle norme di sicurezza prescritte per legge o dalle autorità o concordate contrattualmente e vigenti nel luogo d'impiego.

4.2 In particolare il fornitore deve rispettare le norme vigenti nel luogo d'impiego della fornitura relative a infortunistica, tutela ambientale, sicurezza delle macchine, ecc. Il fornitore dichiara se per la merce fornita sia necessaria una dichiarazione di montaggio o di conformità secondo le direttive UE (ad es. direttiva macchine) e la presenta eventualmente al momento della consegna. Il fornitore deve consegnare inoltre gratuitamente le istruzioni di immagazzinamento, di montaggio, di manutenzione e d'uso, da utilizzarsi anche presso il cliente finale.

4.3 I prodotti o le prestazioni fornite dal fornitore devono inoltre essere conformi ai requisiti di qualità concordati con il committente e alle specifiche tecniche, compresi gli allegati e i riferimenti incrociati ivi citati. La documentazione richiesta è parte integrante della fornitura e deve essere conforme alle norme di legge e alle regole usuali nel settore e nel commercio.

4.4 Il fornitore garantisce la conformità dei prodotti forniti con le norme di legge e le direttive UE in materia, in particolare la direttiva RoHS. Il fornitore manleva il committente da qualsiasi richiesta e diritto di terzi per mancato adempimento delle norme e leggi vigenti.

4.5 Il fornitore garantisce di essersi registrato e di aver assolto gli altri obblighi, qualora i prodotti forniti rientrino nel regolamento REACH. Egli

manleva fin d'ora il committente da rivendicazioni e diritti di terzi a causa del mancato rispetto delle norme del regolamento.

## **5. Penale**

5.1 Qualora le scadenze concordate non vengano rispettate per un motivo imputabile al fornitore, il fornitore è tenuto a pagare per ogni settimana di ritardo iniziata una penale pari allo 0,5% del prezzo d'acquisto, ma non superiore al 5%.

5.2 Fatto salvo quanto stabilito al punto 5.1, il committente ha il diritto di richiedere un risarcimento danni maggiore; il fornitore ha la possibilità di dimostrare che il danno effettivo è inferiore alla penale.

5.3 Qualora il ritardo di consegna imputabile al fornitore fosse superiore a 10 settimane, sui pagamenti già effettuati dal committente il fornitore dovrà pagare un interesse pari al 1% sopra il tasso base valido in tale momento, ma comunque pari almeno al 5%.

## **6. Lista embarghi / Intrastat**

6.1 Su richiesta del committente, il fornitore indica se al momento della richiesta le merci da fornire sono comprese nella lista attuale delle esportazioni, allegato AL all'ordinanza sul commercio estero; norma analoga è valida per paese d'origine, origine preferenziale e sostanze pericolose.

6.2 Il fornitore indica nella fattura il proprio numero di partita IVA ai fini Intrastat.

6.3 Il fornitore è tenuto a comunicare, su richiesta, il numero di tariffa doganale del singolo oggetto del contratto e a fornire una dichiarazione del fornitore ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2447.

## **7. Trapasso del rischio e spedizione**

7.1 Il trapasso del rischio ha luogo al ricevimento presso il luogo di consegna indicato con precisione dal committente. In caso di forniture con in-

# KOENIG & BAUER

stallazione o montaggio o di prestazioni, il passaggio del rischio ha luogo tuttavia solo al collaudo fisico.

7.2 Le spese di spedizione sono in linea di massima a carico del fornitore. In caso di prezzo franco stabilimento o franco magazzino del fornitore, la fornitura deve essere effettuata ai costi più bassi, sempre che il committente non abbia prescritto una particolare forma di trasporto. I costi supplementari per un eventuale trasporto veloce necessario a rispettare la data di consegna sono a carico del fornitore.

7.3 Ad ogni fornitura deve essere allegata la distinta colli o la bolla di consegna con indicazione del contenuto e delle sigle complete dell'ordine (numero d'ordine e posizione dell'ordine). Articoli differenti devono essere imballati separatamente e contrassegnati. La spedizione deve essere comunicata immediatamente specificando gli stessi dati.

7.4 Le forniture transfrontaliere devono essere recapitate al committente in franchigia doganale. Tali forniture devono essere segnalate in tempo al committente allo scopo di un regolare regime doganale. Prima dell'arrivo della merce devono essere comunicati in particolare tutti i dati principali del trasporto e devono essere messi a disposizione i documenti necessari allo sdoganamento, come codice EORI, lettera di vettura, fattura commerciale, distinta colli, polizza di carico originale, ecc.

7.5 Qualora la merce debba essere consegnata direttamente dal fornitore al cliente del committente, il committente deve essere informato sempre prima della spedizione. Al più tardi una settimana prima del giorno della spedizione devono essere comunicati via telefax tutti i principali dati del trasporto come tipo di trasporto, tipo di imballaggio, marcatura, numero di colli, peso lordo e netto e inoltre fatture doganali allegate alla spedizione, distinta colli, ecc.

7.6 È valido il decreto sugli imballaggi.

## 8. Fatture

Nelle fatture devono essere indicati i codici d'ordine di cui sopra. Qualora manchino tali dati, le fatture non sono pagabili. Le fatture devono essere inviate in originale. Le copie delle fatture devono essere contrassegnate come duplicati.

## 9. Pagamenti

9.1 Salvo verifica della fattura, i pagamenti sono effettuati entro 30 giorni con il 4% di sconto o entro 60 giorni al netto, salvo diverso accordo.

9.2 Il termine di pagamento decorre dal momento in cui la fornitura o prestazione è stata effettuata nel rispetto dei termini, completa e senza difetti e dopo il ricevimento della fattura emessa regolarmente.

9.3 È ammessa la detrazione dello sconto anche qualora il committente effettui una compensazione o trattenga i pagamenti in misura adeguata a causa di difetti.

9.4 I crediti (anche quelli non scaduti e futuri) del committente e delle imprese collegate ai sensi del § 15 AktG (legge sulle società per azioni tedesca) possono essere compensati in qualsiasi momento con contro pretese. Su richiesta viene comunicato quali imprese siano imprese collegate del committente ai sensi del § 15 AktG.

## 10. Responsabilità e garanzia

10.1 Dato che l'oggetto del contratto è parte di un intero impianto e come tale è un bene d'investimento del cliente finale, le parti concordano che il periodo di garanzia è 36 mesi, sempre che per legge non sia previsto un termine di prescrizione più lungo. Il termine decorre dal collaudo.

10.2 Le forniture vengono controllate secondo gli usi vigenti presso il committente al fine rilevare i difetti. Il committente esegue un controllo all'ingresso merce unicamente per quanto concerne danni riconoscibili dall'esterno e divergenze riconoscibili dall'esterno relative a identità e quantità. Tali difetti sono contestati dal committente entro un termine adeguato. Per il resto il committente contesta i difetti non appena vengono accertati

# KOENIG & BAUER

secondo le condizioni della sua regolare attività. Il fornitore rinuncia per-tanto all'eccezione di ricorso ritardato in garanzia.

10.3 Qualora i difetti siano riscontati prima o all'atto del trapasso del rischio oppure durante il periodo di garanzia, il fornitore dovrà, a scelta del committente, eliminare a proprie spese i difetti o effettuare una nuova fornitura o prestazione senza difetti franco luogo d'utilizzo. Le spese di smontaggio e montaggio nell'ambito dell'eliminazione di difetti o di una fornitura o prestazione e le spese per l'accertamento del difetto stesso sono a carico del fornitore. Quanto sopra è valido anche per forniture in cui il controllo è stato effettuato unicamente tramite campionatura.

10.4 Qualora il fornitore non provveda all'eliminazione del difetto o alla nuova fornitura o prestazione entro un termine adeguato da stabilirsi da parte del committente, il committente ha il diritto

- di recedere in parte o in toto dal contratto senza obbligo di risarcimento oppure
- di richiedere una riduzione del prezzo, oppure
- di eseguire in proprio o far eseguire una riparazione o nuova fornitura a spese del fornitore
- e di richiedere il risarcimento danni per mancato adempimento.

Condizioni analoghe sono valide quando il fornitore dichiara di non essere in grado di eseguire l'eliminazione del difetto, la nuova fornitura o prestazione entro un termine adeguato.

10.5 Le disposizioni che precedono sono valide analogamente per la fornitura di ricambi e per i lavori di riparazione eseguiti.

10.6 Qualora ripetutamente vengono fornite merci difettose o eseguite prestazioni insufficienti, il committente ha il diritto di recedere dal contratto e di rescindere immediatamente contratti successivi di fornitura. Qualora a seguito di una fornitura difettosa sia necessario un controllo

complessivo di entità maggiore del normale controllo all'ingresso merci, il fornitore ne sostiene i relativi costi.

10.7 I diritti di cui sopra cadono in prescrizione un anno dopo la segnalazione del difetto, tuttavia non prima della decorrenza del termine indicato al punto 10.1. La prescrizione dei diritti del committente è impedita fino a quando il fornitore non ha respinto definitivamente i diritti del committente dopo la segnalazione tempestiva del difetto.

10.8 Qualora il fornitore ricorra a terzi per eseguire la prestazione, egli risponde per tali terzi come per i dipendenti.

10.9 Il fornitore garantisce che la fornitura è libera da diritti di terzi e manleva il committente da qualsiasi responsabilità in caso di violazione imputabile al fornitore.

10.10 In caso di rivendicazioni del cliente finale o di terzi per la prestazione o l'esecuzione da parte del fornitore, il fornitore manleva il committente da qualsiasi responsabilità se e nella misura in cui il fornitore debba rispondere della causa del ricorso.

10.11 Inoltre sono valide le disposizioni di legge.

## **11. Disponibilità di ricambi**

11.1 Il fornitore garantisce una disponibilità per 20 anni di parti meccaniche, per 10 anni di parte elettriche e di 5 anni per parti elettroniche dell'oggetto della fornitura, essendo possibili soluzioni comparabili e/o compatibili. Eventuali costi di trasformazione necessari a tale scopo sono a carico del fornitore.

11.2 Per aumenti di prezzo vengono accettati esclusivamente i tassi di aumento dei prezzi determinati dall'Ufficio federale di statistica.

## **12. Cessione di ordini a terzi**

La cessione di ordini a terzi è ammissibile solo previa autorizzazione scritta del committente.

# KOENIG & BAUER

## **13. Rifornimento di materiali**

13.1 I materiali forniti restano di proprietà del committente e devono essere immagazzinati, contrassegnati e gestiti separatamente in modo gratuito. Il loro utilizzo è ammesso solo per ordini del committente. Il fornitore si assume il pericolo.

13.2 Al fornitore non spetta alcun diritto di ritenzione per alcun motivo sui materiali messi a disposizione.

13.3 La lavorazione o trasformazione del materiale viene effettuata per il committente. Egli diventa direttamente proprietario della cosa nuova o trasformata. Qualora non fosse possibile per motivi legali, committente e fornitore convengono che il committente diventi proprietario della nuova cosa in ogni momento della lavorazione o trasformazione. Il committente conserva a proprio rischio e pericolo la nuova cosa gratuitamente per il committente con la cura del buon padre di famiglia.

## **14. Utensili, stampi, campioni, ecc.**

14.1 I modelli, dispositivi e utensili consegnati dal committente o gli utensili, campioni, modelli, profili, disegni, norme, modelli di stampa e software realizzati dal fornitore per conto del committente al fine di eseguire l'ordine come pure gli oggetti prodotti basati su di essi, restano di proprietà del committente e non possono essere consegnati a terzi o utilizzati per scopi diversi da quelli contrattuali senza espressa autorizzazione scritta del committente. Devono essere protetti in modo che non possano essere visionati o utilizzati da persone non autorizzate. Salvo ulteriori diritti, il committente può richiedere la loro consegna qualora il fornitore violi tali obblighi.

14.2 I modelli, dispositivi e utensili consegnati dal committente o gli utensili, campioni, modelli, profili, disegni, norme, modelli di stampa e software realizzati dal fornitore per conto del committente al fine di eseguire l'ordine come pure gli oggetti prodotti basati su di essi, devono essere sempre contrassegnati o mantenuti contrassegnati di proprietà del committente. Qualsiasi evento che ri-

guardi la proprietà del committente di modelli, dispositivi e utensili deve essere segnalato tempestivamente al committente.

14.3 Il fornitore deve pagare il risarcimento per modelli, dispositivi e stampi perduti o danneggiati qualora imputabile al fornitore. Il fornitore garantisce inoltre che i modelli, dispositivi e stampi ricevuti sono assicurati contro l'incendio, il furto e il danneggiamento da parte di terzi. I relativi costi sono a carico del fornitore.

## **15. Segretezza**

Il fornitore non dovrà rendere accessibili a terzi le informazioni ricevute dal committente, sempre che non fossero o siano note in generale o ne sia venuta a conoscenza in altra maniera legale.

## **16. Cessione di credito**

La cessione del credito è ammessa solo previa autorizzazione scritta del committente.

## **17. Esecuzione di lavori/Copertura assicurativa**

Durante l'esecuzione di lavori contrattuali nell'area aziendale del committente o di imprese collegate del committente ai sensi del § 15 AktG o presso terzi, devono essere rispettate le norme del relativo regolamento aziendale e le disposizioni relative all'entrata e all'uscita dagli impianti aziendali. Si esclude una responsabilità per incidenti del personale del fornitore, salvo siano dimostrati dolo o grave negligenza del committente.

Il fornitore deve prevedere una copertura assicurativa sufficiente per i lavori da eseguire.

## **18. Conformità**

18.1 Il committente presuppone che i propri fornitori soddisfino tutte le norme e leggi vigenti e tutti gli standard internazionali e quelli applicati usualmente dalle imprese del settore.

18.2 Devono inoltre essere riconosciuti i seguenti principi:

- Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, comprensivi dei diritti dei lavoratori e del diritto ad un pari ed equo trattamento
  - prevenzione di ogni forma di discriminazione, in particolare fondata sulla nazionalità, sull'origine etnica, sul sesso, sull'orientamento sessuale, sulla religione, sulle disabilità o sulle convinzioni politiche
  - nessuna tolleranza del lavoro minorile o di altro sfruttamento dei bambini, indipendentemente dal paese dell'attività commerciale
  - rispetto delle norme di legge o del contratto collettivo sul salario minimo
- Impegno alla concorrenza leale in conformità al diritto vigente
  - nessuna offerta o promessa di vantaggi illeciti
  - prevenzione di conflitti d'interesse
- Rispetto e salvaguardia della proprietà intellettuale di terzi
- Rispetto di standard di qualità e sicurezza previsti per legge o stabiliti per contratto
- Rispetto di tutti i requisiti ambientali vigenti e dei requisiti in caso di impiego e lavorazione di sostanze pericolose e per la sicurezza del prodotto

18.3 Il fornitore si impegna a comunicare i principi anche ad imprese collegate attualmente o in futuro sia in Germania che all'estero e a propri partner contrattuali, in particolare che fanno parte della catena di fornitura e produzione a monte.

18.4 Su richiesta, il fornitore dovrà fornire al committente informazioni relative al rispetto dei principi di cui sopra. Il committente si riserva il diritto di verificare l'esattezza delle informazioni e la conformità delle azioni del fornitore attraverso la sua revisione interna o attraverso la nomina di esperti esterni.

18.5 Qualora il fornitore non si attenga ai principi fondamentali di cui sopra, il committente ha il diritto di terminare il rapporto contrattuale tramite rescissione straordinaria.

## 19. Diritto d'autore

Qualora la prestazione sia coperta da diritto d'autore, il fornitore cede gratuitamente al committente una licenza cedibile, non esclusiva, valida a livello mondiale e per la durata legale dei diritti d'autore. Tale licenza comprende il diritto di duplicazione, diffusione, modifica, adeguamento, trasmissione e commercializzazione in qualsiasi forma.

## 20. Disposizioni integrative

Qualora una disposizione del contratto o delle presenti condizioni fosse o diventasse invalida, essa non pregiudica la validità del contratto o delle sue condizioni restanti. Le parti sono tenute in tal caso a sostituire la disposizione invalida con una regolamentazione avente risultato commerciale equivalente, qualora legalmente possibile.

## 21. Luogo d'adempimento, foro competente

21.1 Luogo d'adempimento per forniture e prestazioni è il luogo di consegna indicato dal committente, per i pagamenti la sede del committente.

21.2 Foro competente è Würzburg.